

**COMUNE DI VOGHIERA**  
**Provincia di Ferrara**

***REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE COMUNALI***

- APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 40 DEL 30/10/2024

## **INDICE**

<b>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<i>Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 - Regolamenti per tipologie di entrate.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3: Aliquote e tariffe delle entrate non tributarie .....</i>	<i>2</i>
<b>TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE .....</b>	<b>2</b>
<i>Articolo 4: Forma di gestione .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5: Il Funzionario responsabile del tributo.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6: Attività di controllo .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7: Riscossione .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8: Rateazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 9: Rimborsi .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi entrate tributarie.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11: Misura Interessi .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 12: Compensazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 13: Contenzioso .....</i>	<i>6</i>
<b>TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 14: Disposizioni transitorie.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 15: Entrata in vigore. ....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 16: Rinvio dinamico .....</i>	<i>6</i>

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 142, e 241 del 1990, al Decreto Legislativo 267/2000, alla Legge 127 del 1997 ed al Decreto Legislativo 446 del 1997, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, le entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, i proventi e i relativi accessori, le entrate derivate dalla gestione dei servizi e comunque tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Articolo 2 - Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.

2. I regolamenti, se approvati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore. Qualora il termine di approvazione del bilancio di previsione sia fissato a data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, l'efficacia dei regolamenti è retrodatata al 1° gennaio dell'esercizio di cui trattasi.

3. Le entrate non tributarie, se non disciplinate da appositi regolamenti, sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.

### **Articolo 3: Aliquote e tariffe delle entrate non tributarie**

1. I criteri per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nonché per le riduzioni ed esenzioni delle entrate non tributarie sono individuati dal Comune con apposito atto adottato dall'organo competente e stabilito dalle normative vigenti.

2. In assenza di specifiche disposizioni si intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi fissati per l'anno in corso.

## **TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Articolo 4: Forma di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
  - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997;
  - b. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso D.Lgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
  - c. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i preposti del Comune alla gestione delle entrate.
4. La scelta della forma di gestione deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono, se non diversamente disposto con legge statale o regionale, essere rinnovati qualora ne sussistano, congiuntamente, il pubblico interesse e la convenienza economica.

#### **Articolo 5: Il Funzionario responsabile del tributo**

1. Con proprio atto la Giunta Comunale o il Sindaco o altro Organo competente per legge, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo il consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso;
  - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela;

g) in caso di gestione di tributi affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affittuario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo col Funzionario responsabile, l'Organo Comunale competente, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

### **Articolo 6: Attività di controllo**

1. Il Responsabile del Servizio di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il responsabile del servizio di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria dell'inadempimento, può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a fornire chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/1997.

### **Articolo 7: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Relativamente alla riscossione coattiva, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili, si rimanda a quanto disciplinato con il "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" vigente.

### **Articolo 8: Rateazioni**

1. Per quanto concerne i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili si rimanda a quanto disciplinato con il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di altra natura possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti applicando, per analogia, la medesima disciplina per la rateazione delle entrate tributarie di cui al precedente comma.

### **Articolo 9: Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge a decorrere dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 2, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

### **Articolo 10: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi entrate tributarie**

1. Il tributo non è dovuto quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore a € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 vale anche in caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di controllo che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare sia inferiore a Euro 20,00.
4. Il limite di esenzione di cui al comma 3 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo inferiore a Euro 12,00.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

### **Articolo 11: Misura Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

### **Articolo 12: Compensazione**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o relative ad altri tributi locali, relative all'anno in corso e a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare una comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito da compensare, distinto per anno d'imposta;
- l'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione ovvero di avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Sono fatte salve le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio comunale competente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

6. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione o riscossi da altri enti e trasferiti al Comune.

### **Articolo 13: Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, ed in particolare per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno, prima di procedere all'affidamento dell'incarico a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata al contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. E' compito del Funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, con l'assistenza e consulenza del professionista esterno o dell'addetto della struttura associativa se incaricati a sensi 1° comma, al fine di favorire il miglior esito della controversia.

## ***TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE***

### **Articolo 14: Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 15: Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

### **Articolo 16: Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata